

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00477/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 477 del 2020, proposto da Rosa Grana, Mirella Coronati, Eugenia Taberna, rappresentate e difese dall'avvocato Sergio Acquilino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate;

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

nei confronti

Roberto Libonati;

Paolo Frascati;

Adriana Pedace;

Riccardo Azzini;

Monica Nicolini;

Marina Ravaglia;

per l'annullamento

del provvedimento della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate n. 2880/2007, a firma del Direttore regionale, nella parte in cui dichiara vincitori del corso-concorso per il passaggio dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 alla posizione economica C1 i dipendenti indicati nell'allegato B al predetto provvedimento;

dell'accordo tra l'Agenzia delle Entrate e le organizzazioni sindacali stipulato a Roma in data 1.8.2003, nella parte in cui consente ai dipendenti inquadrati nella posizione economica B3 la partecipazione in soprannumero al corso-concorso per il passaggio alla Area C;

di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale lesivo dei diritti delle ricorrenti, con conseguente dichiarazione del loro diritto ad essere inquadrate nella Terza Area, fascia retributiva F1 (già Area C, posizione economica C1) con decorrenza dal 1.2.2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che si tratta di ricorso "in riassunzione" del precedente RG n. 284/2007, conseguente all'annullamento con rinvio della sentenza di questo Tribunale, II, n. 1108 del 26 luglio 2012, disposta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1271 del 20 febbraio 2020;

Atteso che nell'odierno ricorso in riassunzione è formulata istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami;

Ritenuto che, in effetti, il tempo trascorso dalla presentazione del ricorso originario ed il rilevante numero di controinteressati rendano molto difficile il reperimento degli indirizzi di questi ultimi, sicché occorra, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dalle ricorrenti, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., autorizzare la notificazione del ricorso in riassunzione, nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Liguria della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, l’Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione “Ricorsi”, rintracciabile all'interno

della schermata del T.A.R. Liguria della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”.

Si prescrive, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate:

B) 3. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi deve recare, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. curi che sull' *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni vengano richieste da parte ricorrente nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento ed effettuate dall’Agenzia delle Entrate nel termine perentorio dei successivi 30 (trenta) giorni, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti).

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo corrispettivo, che parte ricorrente dovrà versare all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 300,00 (euro trecento/00), per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria autorizza la notificazione ai controinteressati del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 7 agosto 2020.

Il Presidente
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO